



Firenze, 26 maggio 2025

Al Presidente del Consiglio regionale

Oggetto: Emendamenti alla Proposta di legge n. 307 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2025).

Emendamento n.1

1. Dopo l'articolo 30 della PdL n. 307 è inserito il seguente:

“Art. 30 bis

Servizi di informazione e accoglienza turistica. Modifiche all'articolo 5 della l.r. 61/2024

1. Alla lettera h) del comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 61/2024, le parole “le comunità d'ambito turistico” sono sostituite dalle seguenti “i Comuni, in sede di esercizio in forma associata della funzione a livello di comunità d'ambito turistico”.

Emendamento n.2

1. Dopo l'articolo 32 della PdL n. 307 è inserito il seguente:

“Art. 32 bis

Servizi di informazione e accoglienza turistica. Modifiche all'articolo 17 della l.r. 61/2024

1. Alla lettera e) del comma 7 dell'articolo 17 della l.r. 61/2024, le parole “le comunità d'ambito turistico” sono sostituite dalle seguenti “i Comuni, in sede di esercizio in forma associata della funzione a livello di comunità d'ambito turistico”.

Relazione illustrativa e tecnico-finanziaria

Le norme della l.r. 61/2024 (TU del turismo) che disciplinano la funzione di informazione e accoglienza turistica (IAT) ne attribuiscono l'esercizio alle Comunità d'Ambito turistico (CdAT), specificando anche come tale funzione debba essere svolta dagli uffici IAT.

Leonardo Marras

Assessore Economia, Attività Produttive, Politiche del Credito e Turismo
Villa Poggi - Via A. Manzoni, 16 – 50121 Firenze
Tel. 055/438.2390 - Email: leonardo.marras@regione.toscana.it

Infatti l'articolo 9, c.1 lett.a) attribuisce ai comuni, affinché la esercitino in forma associata a livello di comunità d'ambito turistico, le funzioni di informazione e accoglienza relativa all'offerta turistica del territorio della stessa CdAT; e l'articolo 17 c.2 prevede che le CdAT disciplinino la presenza sul territorio e le modalità di funzionamento degli uffici IAT, nel rispetto di quanto previsto dal regolamento.

Ma la previsione per cui sia la stessa CdAT ad affidare la gestione del servizio IAT a soggetti terzi, in luogo del singolo Comune che vi fa parte, induce in errore, poiché una cosa è l'attribuzione della funzione complessivamente intesa all'aggregazione dei Comuni costituenti la CdAT, altra cosa è porre in essere degli adempimenti, conseguenti alle decisioni collettivamente assunte in sede di CdAT (nella fattispecie l'adempimento è la procedura ad evidenza pubblica) che non possono che chiamare in causa il singolo Comune, sul cui bilancio gravano i relativi costi (è infatti il Comune a dover bandire le procedure, individuare il soggetto gestore, provvedere al pagamento dei corrispettivi).

Il presente emendamento non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

L'Assessore
Leonardo Marras

